



Comunicato stampa

Roma, 13 ottobre 2020

Inps: incremento delle prestazioni di invalidità civile (invalidi totali e titolari di pensione di inabilità previdenziale)

Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l'Inps provvederà a mettere **in pagamento la maggiorazione sociale** in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento **fino a 651,51 euro per 13 mensilità** (il cosiddetto "incremento al milione"), beneficio riconosciuto dalla legge n. 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.

Si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l'Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell'iter e la semplificazione delle stesse.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l'adeguamento sarà riconosciuto in **automatico**, con decorrenza dal 20 luglio 2020. **Tali soggetti quindi non dovranno presentare nessuna domanda.**

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l'adeguamento sarà attribuito a seguito **domanda dell'interessato**, presentata attraverso i consolidati canali dell'Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.



Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a **euro 8.469,63** (che sale a **euro 14.447,42**, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i **redditi di qualsiasi natura**, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario **non concorrono al calcolo reddituale** i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

